STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CONSIGLIERI EMERITI DEL COMUNE DI TORINO

Testo definitivo con le modifiche approvate dalle Assemblee del 7 marzo 2002, del 13 maggio 2013, del 19 giugno 2014 e del 9 febbraio 2015

Art. 1	-	Denominazione – Sede – Durata	pag.	5
Art. 2	-	Finalità e scopi	pag.	5
Art. 3	-	Soci	pag.	5
Art. 4	-	Patrimonio e proventi sociali	pag.	6
Art. 5	-	Organi dell'Associazione	pag.	6
Art. 6	-	Assemblea dei soci	pag.	7
Art. 7	-	Convocazione dell'Assemblea	pag.	7
Art. 8	-	Consiglio Direttivo	pag.	8
Art. 9	-	Poteri del Consiglio	pag.	8
Art. 10	-	Presidente	pag.	9
Art. 11	-	Segretario Tesoriere	pag.	9
Art. 12	-	Revisori dei conti	pag.	9
Art. 13	-	Gratuità delle cariche	pag.	10
Art. 14	-	Revisione dello Statuto	pag.	10
Art. 15	-	Scioglimento dell'Associazione	pag.	10
Art. 16	-	Norma di rinvio	pag.	10

Articolo 1
Denominazione – Sede – Durata

E' costituita un'Associazione denominata "Associazione Consiglieri Emeriti del Comune di Torino".

L'Associazione ha sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, presso la sede del Consiglio Comunale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2
Finalità e scopi

L'Associazione si propone di:

a) mantenere vivo ed operante il vincolo che, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, ha visto i Consiglieri Comunali operare al servizio della Città di Torino e dei suoi cittadini;
b) contribuire alla valorizzazione dell'Istituzione comunale, quale primaria espressione democratica della Repubblica, anche mediante convegni, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni varie;
c) stimolare e facilitare i rapporti degli ex Consiglieri con il Consiglio Comunale e gli altri organi comunali;
d) assicurare ai soci un continuo, doveroso aggiornamento sull'attività amministrativa del Comune.

I Consiglieri Comunali in carica partecipano alla vita e all'attività dell'Associazione e collaborano al raggiungimento delle sue finalità.

Articolo 3
Soci

All'Associazione possono aderire tutti coloro che hanno fatto parte del Consiglio Comunale di Torino.

La qualità di socio si acquisisce, su domanda dell'interessato, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'iscrizione all'Associazione comporta:

a) l'incondizionata accettazione dello statuto e di ogni deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello statuto stesso;
b) il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare una quota sociale stabilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per dimissioni o per decadenza, dichiarata dallo stesso Consiglio Direttivo, per morosità nella corresponsione della quota sociale.

Articolo 4
Patrimonio e proventi sociali

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai fondi raccolti tra i soci e dai beni mobili ed immobili acquisiti o ricevuti per donazione.

I proventi sono costituiti dalle quote sociali versate dagli iscritti, da eventuali contributi, elargizioni e donazioni, dai ricavati delle attività sociali e dai redditi dei cespiti patrimoniali.

Articolo 5
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario Tesoriere;
- I Revisori dei conti.

Tutti gli organi, ad eccezione dell'Assemblea che è permanente, durano in carica cinque anni, decadono allo scadere della tornata amministrativa e sono rieleggibili.

Gli stessi restano, comunque, in carica in regime di prorogatio per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea che, presieduta dal Presidente dell'Associazione uscente e alla quale saranno invitati tutti i Consiglieri che hanno fatto parte del Consiglio Comunale di Torino, provvederà alle elezioni a norma dell'art. 6. Tale Assemblea dovrà in ogni

caso svolgersi entro tre mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Articolo 6
Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Sono di competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione;
b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo su relazione del Segretario Tesoriere;
c) la determinazione della quota sociale annuale.

Spetta inoltre all'Assemblea eleggere nel proprio seno:

a) Il Presidente;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Collegio dei Revisori dei conti;
d) Il Presidente Onorario.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario che decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre, nonché quando lo richiedano il Consiglio Direttivo o almeno un quinto dei soci.

Articolo 7
Convocazione dell'Assemblea

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è spedito per lettera, fax o posta elettronica almeno 10 giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.

Le votazioni sono di regola palesi, ma quelle per l'elezione delle cariche di cui al precedente art. 6, nonché quelle relative a nomine o a questioni personali si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8
Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da nove a quindici, secondo deliberazione dell'Assemblea, garantendo l'equilibrio tra i generi attraverso il criterio che quello meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei Consiglieri.

Nel caso di vacanza, lo stesso Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione sino alla scadenza del termine del sostituito.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario, su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri, e comunque non meno di una volta ogni quattro mesi.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui nell'avviso di convocazione sia indicata una seconda convocazione ad almeno un'ora di distanza dalla prima, la seduta è valida anche con la presenza di un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

A ciascuno dei componenti il Consiglio Direttivo possono essere affidate dal Presidente specifiche deleghe per singoli settori di attività con facoltà di costituire eventualmente anche gruppi di lavoro finalizzati a determinati obiettivi.

Il Consiglio Direttivo, qualora nell'ambito dell'Associazione si verifichino da parte dei soci comportamenti lesivi delle finalità e della dignità dell'Associazione stessa, incarica tre soci di esaminare il caso e formulare le relative proposte al Consiglio medesimo, che le sottoporrà alle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 9
Poteri del Consiglio

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso delibera su tutto quanto riguarda l'organizzazione e l'attività dell'Associazione secondo i fini e le norme statutarie.

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere.

Articolo 10
Presidente

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, sia di fronte ai terzi, sia in giudizio; presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo ed impartisce le disposizioni per l'attuazione delle loro deliberazioni.

Non può tuttavia contrarre obblighi patrimoniali se non dietro espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 11
Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere sovrintende all'organizzazione dell'ufficio e al disbrigo delle pratiche correnti; predispone, in accordo con il Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne redige i relativi verbali.

Cura, inoltre, l'amministrazione e la tenuta dei libri contabili, la riscossione delle quote sociali e l'aggiornamento dell'elenco degli iscritti; predispone i bilanci che sottopone ai Revisori dei conti, al Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 12
Revisori dei conti

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletto dall'Assemblea, garantendo l'equilibrio tra i generi attraverso il criterio che quello meno rappresentato ottenga almeno un Revisore effettivo ed uno

supplente. Nella prima riunione il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, a verifiche amministrative e ad operazioni di controllo.

Articolo 13
Gratuità delle cariche

Tutte le cariche previste nello Statuto sono gratuite.

Articolo 14
Revisione dello Statuto

L'adesione all'Associazione vincola all'osservanza del presente Statuto, il quale potrà essere modificato con il voto di due terzi dei presenti in Assemblea.

Articolo 15
Scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti.

L'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 16
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.